

AVV. MARIO RUGGIERO SPERA*Patrocinante in Cassazione*

Via Sant'Antonio n.23

76121 Barletta (BT)

Tel. 0883.893786

avvocato.spera@gmail.commarioruggiero.spera@pec.ordineavvocatitrani.it**Tribunale Civile di Trani****Sezione Fallimentare****Ricorso per ammissione alla procedura di composizione
della crisi da Sovraindebitamento - Piano di
Ristrutturazione dei debiti del consumatore**

Il sig. **Crudele Cosimo Damiano** (C.F. CRDCMD59D16A669J), nato a Barletta il 16 aprile 1959 ed ivi residente in Via R. Coletta n.16, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Ruggiero Spera del Foro di Trani (C.F. SPRMRG72M28A669F) come da procura in calce al presente atto e domiciliato presso il suo studio in Barletta, alla Via Sant'Antonio 23, che chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria alla Pec marioruggiero.spera@pec.ordineavvocatitrani.it

PREMESSO CHE

- il ricorrente è in possesso dei requisiti per essere qualificato come consumatore ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. E), D. Lgs. N.14/19 ed è pensionato, precedentemente impegnato come operaio a tempo indeterminato presso la COFRA s.r.l. di Barletta, non soggetto, pertanto, alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV, Capo II, Sez. I del D. Lgs.14/2019;
- non è già stato esdebitato, nei cinque anni precedenti la domanda, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte ai sensi dell'art.69 CCII;
- il ricorrente versa in uno stato di crisi o di insolvenza così come definito dall'art.2 del D.lgs. n.14/19 che, di fatto, non rende più possibile soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- alla data di deposito del presente ricorso, la parte istante



- ha fornito idonea documentazione ex art.67 co.2 D.lgs. n.14/19 da cui si è ricostruita compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale che ha illustrato in modo completo, veritiero e trasparente;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
 - il ricorrente **è gravato dai seguenti debiti:**
 1. Saldo **compenso spettante all'OCC**, pari ad **€ 1.964,20** (debito prededucibile) sull'importo complessivo pattuito di € 2.806,00 comprensivo di Iva; il ricorrente, infatti, ha già corrisposto l'acconto di € 841,80 a titolo di acconto sul totale del compenso pattuito **(All.4)**;
 2. Compenso per la procedura pattuito con il legale **Avv. Mario Ruggiero Spera** (debito prededucibile), pari ad € 1.921,00, compresa Iva e CPA **(All.3)**;
 3. Debito di natura chirografaria verso **MARATHON SPV SRL (HOST ITALIA s.r.l)** quale residuo dovuto per prestito personale Agos Spa n.049423038.6 del 14/01/2014 di € 18.590,91. Alla data della presente il debito ammonta ad € **€ 22.431,67** portato dal precetto **(All.n.7)** notificato in data 11.10.2021 su Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trani in data 16.03.2021 - R.G. n.895/2021 - D.I. n.396/21 **(All.7bis)** a cui è seguito atto di pignoramento presso terzi del 11.05.2022 (terzo pignorato I.N.P.S.) iscritto a ruolo presso il Tribunale di Trani con R.G.E. n.871/2022 e la cui udienza di dichiarazione del terzo è fissata il giorno 31.03.2023 - G.E. dott. Caradonna **(all.7)**;



4. Debito di natura chirografaria verso **Findomestic** di **€ 28.321,62** (**All. 8**) per finanziamento con Cessione del Quinto n. 948578 contratto in data 30/11/2021 di € 19.696,09; l'importo erogato è stato utilizzato in parte per l'estinzione del debito residuo del finanziamento n.330504 di € 6.954,91 (**all.9**), già in parte compensato con il TFR dovuto al debitore e incassato dalla finanziaria;
5. Debito di natura chirografaria verso **Agos Ducato** per residuo debito della carta di credito n.4046 di **€ 2.528,38** (**all.10**);
- pertanto, l'esposizione debitoria del ricorrente ammonta ad un importo totale di € 57.166,87, comprensivo di debiti prededucibili e chirografari;
 - l'unica fonte di reddito per il suo nucleo familiare, composto dal ricorrente sig. Crudele Cosimo Damiano, dalla moglie sig.ra Dalò Maria (Barletta, 24.09.1961 - casalinga), dal figlio sig. Crudele Ruggiero (Barletta, 28.01.1985 - in cerca di occupazione) e dalla figlia sig.ra Crudele Irene Francesca (Barletta, 20.05.1989 - invalidità civile) è costituita dalla sua pensione di circa € 1.357,00/mese (**all.5-6-25**) che percepisce dal 01.08.2021 (primo accredito da INPS a fine novembre 2021);
 - non possiede beni immobili né mobili registrati, ad eccezione della sua autovettura Opel Corsa tg. DK197GN immatricolata nel 2007, di modico valore ed indispensabile per le esigenze familiari (**all.34**);
 - le **spese correnti** necessarie al sostentamento suo e della sua



- famiglia sono di **circa € 1.265,00/mese**, tutte a carico del ricorrente, dovendo sostenere € 540,00/mese per affitto casa e condominio, circa € 300,00/mese per prodotti alimentari, circa € 180,00/mese per Luce, Gas, Acqua, circa € 70,00 spese di benzina, circa € 60,00/mese per bollo e assicurazione; circa € 15,00/mese per telefonia e circa € 100,00/mese per farmaci e visite mediche **(all.20)**;
- non ha compiuto **atti di disposizione** negli ultimi cinque anni **(all.35)**;
 - lo squilibrio tra le obbligazioni assunte e le disponibilità economiche del ricorrente trova le proprie **cause**, prevalentemente, nello sforzo economico che quest'ultimo ha dovuto sopportare già dal 2013, a seguito della nascita della nipote Crudele Alessia (n.15.07.2013) figlia, a sua volta, del proprio figlio Ruggiero con lui convivente ed in cerca di occupazione, dovendo il ricorrente sopportare costi di mantenimento anche per la nipote in vece del figlio. Inoltre, dal 2021, il ricorrente ha dovuto affrontare una gravissima problematica di salute legata alla propria figlia Irene Francesca, anch'ella con lui convivente, la quale ha scoperto di avere un tumore maligno (adenocarcinoma), a causa del quale ha lasciato il proprio posto di lavoro e si è dovuta sottoporre ad intervento chirurgico, successivamente al quale ha avuto il riconoscimento dell'invalidità al 100% (percepisce pensione di invalidità e indennità di disoccupazione) - **(all.21-22-23-24)**. A ciò si aggiunga che il ricorrente, andato in pensione in data 01.08.2021 ha smesso di percepire il rateo dello stipendio della Cofra s.r.l. e non ha avuto il pagamento della pensione di vecchiaia solo a fine novembre 2021, così definitivamente annullando le proprie possibilità/capacità di sostenere regolarmente se stesso ed il proprio nucleo familiare, già in grave difficoltà per le motivazioni di cui innanzi **(all.5)**. Anche il TFR accantonato negli anni dal proprio datore di lavoro gli è stato negato, essendo stato interamente corrisposto alle



- finanziarie con le quali il sig. Crudele aveva, negli anni, contratto i finanziamenti di CQS **(all.9)**. Infine, purtroppo, in costanza di procedura, in data 14.07.2022 anche lo stesso ricorrente ha scoperto di essere affetto da "Melanoma Invasivo a diffusione superficiale" **(all.29-37)** con ogni prevedibile conseguenza anche in ordine alle incombenze e alle spese da supportare per la cura della sua malattia;
- pertanto, in data 17.11.2021, essendo in presenza di sovraindebitamento per sopravvenuti ed imprevedibili cause (nascita della nipote in assenza di reddito del figlio convivente, perdita di lavoro della figlia convivente e grave malattia della stessa) il ricorrente, con l'assistenza del sottoscritto avvocato, ha depositato istanza per la nomina di un gestore della crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L.03/2012 **(all.1)** ed ha predisposto, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio di Bari, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
 - il piano allegato è stato sottoposto ad **attestazione favorevole da parte del predetto O.C.C. della CCIAA di Bari in data 18.10.2022 (all.39)** il quale ha rilevato che il ricorrente ha dato luogo incolpevolmente al proprio sovraindebitamento per soddisfare i bisogni primari della famiglia trovatasi in difficoltà a seguito delle gravi situazioni elencate nella narrativa che precede; l'O.C.C. della CCIAA di Bari ha giustamente rilevato, tra l'altro, l'esistenza di un'errata valutazione della sostenibilità del debito per il richiedente da parte degli operatori del credito che, nonostante il mancato pagamento di parte delle rate scadute come sopra meglio specificato, in data 30.11.2021 ha concesso un nuovo finanziamento **(all.8)** in violazione dell'art.124bis del TUB;
 - complessivamente **l'esposizione debitoria del ricorrente ammonta ad € 57.166,87** comprensivi del compenso prededucibile dell'OCC



della CCIAA di Bari che, detratto l'acconto versato di € 841,80, ammonta ad **€ 1.964,20** (all.4) ed al compenso prededucibile concordato con il sottoscritto difensore di **€ 1.921,00**, compreso di accessori (all.3);

- il ricorrente aveva inizialmente effettuato una proposta dell'importo di € 100,00/mese per n.4,5 anni (all.40) ma, allo stato, considerata la precisazione del debito successiva ai conteggi effettuati, **PROPONE di pagare ai creditori, in 5 (cinque) anni, la somma complessiva di € 6.549,28** (in n.12 rate di € 163,68/mese cadauna dall'omologa allo scadere del primo anno; n.12 rate di € 160,08/mese cadauna dal 13° mese dalla data di omologa allo scadere del secondo anno; n.36 rate mensili di € 74,00/mese cadauna da versare dal 25° mese dalla data di omologa allo scadere del piano), così soddisfacendo i creditori prededucibili al 100% ed i chirografari al 5% del loro credito, per un importo pari ad € 6.549,28.

Tutto ciò premesso

il sig. Crudele Cosimo Damiano, come sopra rappresentato e difeso,

chiede

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Trani, previ incumbenti di rito, voglia così provvedere:

- 1)** ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, **dichiarare** l'apertura della procedura, nella qualità di consumatore, da parte del sig. Crudele Cosimo Damiano;
- 2)** disporre gli adempimenti di cui all'art.70 D.lgs. N.14/2019 a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi della CCIAA di Bari;
- 3)** disporre con decreto, ex art.70, comma 4, D.lgs. N.14/2019, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e, in particolar modo, del PPT dinanzi il **Tribunale di Trani, R.G.E. n.871/2022**, la cui udienza di dichiarazione del terzo è fissata il giorno **31.03.2023** - G.E. dott. Caradonna;



4) disporre sempre con decreto, ex art.70, comma 4, D.lgs. N.14/2019, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

5) ordinare la sospensione delle trattenute applicate sulla pensione del ricorrente;

OMOLOGARE

con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore secondo le modalità predisposte nel presente ricorso e negli allegati, nonché nell'attestazione di fattibilità predisposta dall'O.C.C. della CCIAA di Bari, nella persona del Gestore della Crisi dott.ssa Maria Lopriore, disponendone ove necessario la trascrizione a cura dell'OCC;

DICHIARARE

chiusa la procedura ex art.70, comma 7, D.lgs. N.14/2019.

Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 e s.m.i., si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa, pari ad € 98,00.

Con osservanza.

Trani, data del deposito.

Avv. Mario Ruggiero Spera
Firmato digitalmente

Si allegano i documenti di cui all'indice.





TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Sezione CIVILE – area commerciale

Il giudice delegato

-vista la domanda ex art. 67 c.c.i.i. proposta, tramite l'OCC nell'interesse di Crudele Cosimo Damiano;

-esaminati gli atti;

- rilevato che la domanda è corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

osservato che alla domanda è allagata una relazione dell'OCC che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista l'istanza del creditore e rilevato che la procedura esecutiva indicata, come altre iniziative individuali, potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M.

Dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, oltre alla comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 68 c.c.i.i.;

dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 c.c.i.i., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice anche sulle eventuali opposizioni e contestazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;



dispone la sospensione del procedimento di esecuzione forzata Tribunale di Trani, R.G.E. n.871/2022, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, oltre alla sospensione delle trattenute sullo stipendio;

Fissa, per la comparizione delle parti, l'udienza del 2.3.2023, ore 12,00 e manda al gestore per la comunicazione a tutti i creditori;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani 21/11/2022

Il giudice delegato
dott. Giuseppe Rana

